

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 maggio 2024, n. 212

[ID VIP 9427] - Parco agrovoltaico denominato "Salvetere" per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione per una potenza di 60,152 MWp da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Masseria Salvetere". Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Solar Century FVGC 3 S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei

procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 94181 del 09.06.2023, acquisita in data 13.06.2023 al prot. n. 9221 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali comunicava la procedibilità dell'istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell'Avviso al pubblico, ai sensi degli artt. 23 e 24, co.1, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii.;
- con nota prot. n. 9866 del 26.06.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che non è stato acquisito agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali alcun contributo da parte degli Enti ed Uffici coinvolti nel sub-procedimento avviato con nota prot. n. 9866 del 26.06.2023.

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9427, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrolvoltaico denominato "Salvetere" per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione per una potenza di 60,152 MWp da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Masseria Salvetere", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Solar Century FVGC 3" S.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto ID_VIP 9427

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
 Potenza: **60,152 MWp**
 Ubicazione: **Comune di Ascoli Satriano (FG)**
 Proponente: **Società Solar Century FVGC 3 S.r.l.**



Figura 1 – inserimento dell'area d'intervento su ortofoto

Con riferimento al progetto depositato, l'impianto si sviluppa su un'area complessiva di 826.168,73 mq (area recintata) mentre l'area totale dei pannelli ammonta a 289.641,79 mq circa ricadenti nel territorio comunale di **Ascoli Satriano (FG)**, censita al Foglio 92 Particelle 220-206-253-222-18-223-224-19-62-49. Negli elaborati prodotti l'area dell'impianto viene indicata a destinazione agricola (Zona E) posta a circa 6,5 km a Sud-Est dell'abitato di Ascoli Satriano in Provincia di Foggia, in località "Masseria Salvete". L'impianto insiste su tre zone diverse con accesso diretto da un tratturo in prossimità della SP 95 Cerignola-Candela e dall'Autostrada A16 Napoli-Canosa. I centri abitati più prossimi all'impianto in questione sono compresi in un raggio di alcuni Km e sono precisamente:

- Centro abitato di Candela (8,0 km);
- Centro abitato di Ascoli Satriano (6,5 km).

L'energia prodotta dal parco fotovoltaico sarà trasmessa dalla cabina di consegna attraverso un cavidotto interrato, esercito alla tensione nominale di 20 kV, che si sviluppa complessivamente per una lunghezza di circa 400 metri fino ad arrivare alla nuova Stazione Utente. Dalla suddetta nuova Stazione Utente partirà un cavidotto AT fino alla esistente CP 150/20kV "Camerelle", di proprietà di Terna S.p.A, dove la connessione si realizzerà per mezzo di un nuovo stallo a 150kV anch'esso da realizzare ex novo.

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto (**Ascoli Satriano (FG)**, Foglio 92 Particelle 220-206-253-222-18-223-224-19-62-49) rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell'area interessata **non sono** già installati impianti della stessa fonte. "nel raggio di 3 km dal perimetro dell'impianto agri-voltaico in oggetto, sorgono vari impianti eolici e fotovoltaici registrati come "Realizzati" e/o con "Iter di Autorizzazione Unica chiuso positivamente" (ID catasto FER F/CS/463/2 – impianto fotovoltaico; ID catasto FER E/25/05 - parco eolico; ID catasto FER E/03/05 - parco eolico; ID catasto FER E/CS/A4632 - parco eolico; ID catasto FER E/28/06 - parco eolico) (lett. a)
- **non ricade** in un sito oggetto di bonifica (lett. b);
- **non interessa** cave o miniere (lett. c);


DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali (lett. c bis 1);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, cave e miniere (lett. c ter 1), **non** risulta interna a impianti industriali e stabilimenti né entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2); è **adiacente** alla rete autostradale ma **NON ricade** entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3).
- l'area del progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici e **non è ricompresa** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art.136, D.lgs. n.152/2006.

L'area dell'impianto proposto è idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c-quater

NON IDONEITÀ DELL'AREA
Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto **NON** ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, si veda l'immagine successiva.




Figura 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010 (fonte SIT Puglia)



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.





Figura 3 - Area dell'impianto con buffer di 500 m rispetto a beni sottoposti a tutela (PPTR)



Otografia: riprese AGEA 2019

Figura 4- Vincoli PPTR



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

AREE NON IDONEE ALL'ISTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA, ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F		AREA DI PROGETTO IN ESAME
Aree naturali protette nazionali e regionali		Non presente
Zone umide Ramsar		Non presente
Siti di importanza Comunitaria		Non presente
ZPS		Non presente
IBA		Non presente
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità		Non presente
Siti Unesco		Non presente
Beni Culturali +100m (parte II D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1089/1939)		Non presente
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1947/1939)		Non presente
Aree tutelate per legge (art. D.lgs.42/2004)	Territori costieri fino a 300m	Non presente
	Laghi e Territori contermini fino a 300m	Non presente
	Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150m	Non presente
	Boschi +buffer di 100m	Non presente
	Zone archeologiche + buffer di 100m	Non presente
	Tratturi + buffer di 100m	Non presente
Aree a pericolosità	idraulica	Non ricade ¹
	geomorfologica	Non presente
Piano Urbanistico Territoriale	Ambito A	Non presente
Tematico per il Paesaggio (PUTT)	Ambito B	Non presente
Area Edificabile urbana + buffer di 1Km		Non presente
Segnalazione carta dei beni con buffer di 100m		Non ricade ²
Coni visuali		Non presente
Grotte		Non presente
Lame e Gravine		Non presente
Versanti		Non ricade ²
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentati di qualità		Non presente

Tabella 1 - Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n. 24/2010

¹ L'impianto non ricade in area di pericolosità idraulica ma si rileva un'area sottoposta a vincolo idrogeologico (PPTR) e a pericolosità Geomorfologica PG1 (PAI) all'interno dell'impianto stesso

² Dall'analisi della cartografia si evidenzia che l'area di progetto lambisce il tematismo



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.



Figura 5 - Vincolo idrogeologico (PPTR)

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto di impianto si evidenzia che le interferenze con l'area appartenente alla **rete tratturi sono mitigate** prevedendo l'attraversamento **del tratturo e della relativa fascia di rispetto con la tecnologia "Trenchless"** (tecnologia senza scavi), in modo tale da non avere alcun **impatto sulla sede del tratturo** e da non causare alterazioni del paesaggio attuale.

Classificazione del Quadro d'Assetto nei Contesti Extraurbani di Comuni non dotati di PCT (Piano comunale dei Tratturi)

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
54	Tratturo	Candela Montegentile	Ascoli Satriano	A



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

**MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16)**

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) l'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione del Progettista agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
Una verifica condotta sul sito di Accredia:
https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310
ha rivelato l'esistenza di certificazioni relativamente alle ISO 9001 della società SUNNERG DEVELOPMENT S.r.l. mentre sembrerebbe non esserci l'adesione ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- b) è **prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- c) è **presente** e documentato il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato con pannelli posizionati su strutture a orientamento variabile infisse a terra. I telai ospitanti i pannelli saranno sorretti da montanti in acciaio infissi nel terreno a file parallele e opportunamente distanziate per mantenere gli spazi necessari sia per evitare il loro reciproco ombreggiamento, sia per la definizione di "corridoi" naturali transitabili con piccole macchine operatrici per la manutenzione e lavaggio degli specchi e la necessaria pulizia dei luoghi (eventuali falciature, ripristino e manutenzione della regimazione idrica, ecc.). I moduli fotovoltaici sono fissati per mezzo di appositi morsetti su inseguitori solari (tracker) mono assiali con differenti configurazioni. Tramite motori pilotati da un minicomputer, i pannelli si muovono seguendo il moto apparente del Sole da Est a Ovest;
- d) **non è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) è **presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, le colture presenti nell'area (carta dell'uso del suolo) sono prevalentemente seminativi semplici in aree non irrigue;
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) è **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non** prevede il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della Regione e dell'Amministrazione centrale.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico

Paragrafo 16.4

si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dal punto di vista agricolo, sia nell'immediato intorno che nell'area vasta, non risultano presenti sistemi colturali poliennali di pregio (vigneti, altre coltivazioni arboree o da legno), fatto salvo alcuni oliveti sparsi e di limitate



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

estensioni (mediamente inferiori all'ettaro). Questa condizione di ordinarietà colturale del sito si evince sia nelle Carte dell'Uso del Suolo, come anche dalla consultazione della Carta di classificazione regionale agronomica dei terreni con metodologia CORINE.

Paragrafo 16.5

Per quanto concerne le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento, sono stati considerati alcuni interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto.

Gli interventi di mitigazione visiva prevedono la messa a dimora di una siepe perimetrale a evoluzione naturale di altezza almeno pari a quella dell'impianto fotovoltaico mentre, nelle aree libere interne, è prevista una piantumazione di specie arboree con fusti di altezza massima di 6 metri.

Oltre alle schermature visive lungo i bordi più esposti dell'impianto e alle zone filtro, per ovviare alla importante sottrazione di suolo alle attività agricole, è prevista l'utilizzazione di tutta l'area recintata come allevamento e pascolo di ovini durante la fase di esercizio dell'impianto.

Dalla documentazione in atti si evince che il progetto, vista la presenza di impianti eolici e fotovoltaici nel raggio di 3 km dal perimetro dell'impianto, ha preso in considerazione anche l'impatto cumulativo che la realizzazione dell'impianto potrebbe avere sulle principali componenti ambientali e paesaggistiche. Dall'analisi fatta si desume che l'impianto ricade nella zona classificata come a vulnerabilità ambientale media.

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022**Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici**

Il progetto NON include un elaborato specifico, ma inserisce un paragrafo all'interno del S.I.A. (9.2.2 Il Piano agrivoltaico) nel quale verifica il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida, in particolare:

- **requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da integrare e valorizzare in modo entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo e di produzione energetica);

Paragrafo 2.3-A.1 **Superficie minima per l'attività agricola** = $90.67\% \geq 70\%$ della superficie totale;

Dagli elaborati si evince che la superficie complessiva dell'area è di circa 95,98 ettari, dei quali circa 13,82 ha, pari al 14.40% della superficie del lotto, destinato a pascolo non lavorabile, 66,31 ha pari al 69.09% della superficie del lotto a pascolo migliorato e in parte alla produzione di fieno di alta qualità (10,54 ha pari al 10.98% della superficie del lotto)

Paragrafo 2.3-A.2 **Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)** = $30.67\% < 40\%$

La superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico prevista è di circa 29.33 ha pari al 30.67%.

Il requisito A è soddisfatto.

- **requisito B:** il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;

Paragrafo 2.4-B.1 – Continuità dell'attività agricola

Il proponente ha verificato gli indirizzi produttivi nei due scenari, pre e post progetto, sulla base della metodologia indicata dalle Linee Guida, che propongono di misurare il valore economico di un indirizzo produttivo in termini di valore di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale. Dall'analisi risulta un incremento del 6.666 complessivamente per quanto riguarda le pecore e il foraggio mentre per il grano duro il segno è negativo in quanto non ne viene riproposta la coltivazione.

Paragrafo 2.4-B.2 - Producibilità elettrica minima ($FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}$)

Il proponente dichiara l'utilizzo di moduli da 530W modello JAM72S30 530/MR con efficienza del 20.5% e strutture di sostegno a inseguimento mono-assiale est-ovest (trackers) che, muovendosi durante le ore della giornata, garantiscono costantemente l'orientamento ottimale dei moduli fotovoltaici nella direzione



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

della radiazione solare, ottimizzando l'incidenza sugli stessi e determinando un incremento di produzione di energia elettrica fino al 20% rispetto agli impianti fotovoltaici fissi; in conseguenza di quanto sopra, è stimata una produzione specifica almeno pari al 60% di quella di un impianto fotovoltaico standard nella configurazione definita nelle Linee Guida, ossia un impianto fotovoltaico caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi. (Relazione agronomica pg. 58).

Il requisito B è soddisfatto.

- **requisito C - Tipo 1:** L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli.

Dalla documentazione in atti il requisito C risulta soddisfatto con un'altezza da terra all'intradosso del pannello in posizione orizzontale pari a 2.317 m.

- **requisito D:** il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

Paragrafo 2.6-D.1 – monitoraggio del risparmio idrico (D.1);

Paragrafo 2.6-D.2 – monitoraggio della continuità dell'attività agricola (D.2).

È previsto nell'ambito delle spese del progetto la redazione di relazioni tecniche periodiche eseguite da un Dottore Agronomo o Perito Agrario abilitato alla professione che dimostri l'impatto dell'attività dell'impianto fotovoltaico sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e gli allevamenti in essere e la continuità dell'attività agricola.

Il requisito D2 è soddisfatto.

Dall'analisi dei documenti e da quanto dichiarato dai progettisti risultano soddisfatti i requisiti A1, A2, B1, B2 e D.2

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).

CONCLUSIONI

L'intera area di studio appare sottoposta a lavorazioni agricole superficiali volte alla preparazione del letto di semina dei cereali tipici della zona (grano duro, orzo, avena).

È verificata l'idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c-quater.

L'area non è tra quelle indicate come non idonee ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

Si precisa che l'area di Impianto ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico ed è interessata dalla componente versanti.

Il progetto prevede alcuni interventi di mitigazione visiva del sito di impianto.



DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO V.I.A. / V.INC.A.

In riferimento alle misure di mitigazione dalla documentazione emerge che è stato condotto uno studio del bacino visuale dell'impianto, esteso a un intorno circolare del sito di interesse per un raggio di 3 km per valutare i potenziali effetti di alterazione visiva del paesaggio.

Il progetto utilizza soluzioni tecniche volte a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili e si integra nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio. Tali requisiti rappresentano elementi di valutazione positiva ai sensi DM 10-9-2010 punto 16 lettera c, e.

Dall'analisi dei documenti e da quanto dichiarato dai **progettisti risultano soddisfatti i requisiti A, B, C e D2 delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022**; il requisito C risulta soddisfatto in quanto il tracker ha un'altezza da terra all'intradosso del pannello in posizione orizzontale pari a 2,317 m.

La realizzazione dell'impianto non sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo. Al contrario, il progetto possiede i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici, aventi lo scopo di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).